ISSN 1123-5802

FATTI E MISFATTI

La nuova constatazione amichevole di incidente in formato digitale – In caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali corre l'obbligo di assicurazione, il primo comma dell'art. 143 del codice delle assicurazioni private impone ai conducenti dei mezzi coinvolti o ai rispettivi proprietari – se soggetti diversi – di denunciare il sinistro alla propria assicurazione, avvalendosi del modulo da questa fornito, che deve essere conforme al modello approvato dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) (comma 1).

Tale modulo, denominato «Constatazione amichevole di incidente» (CAI), debitamente compilato con i dati che permettono l'identificazione dei soggetti coinvolti e con la descrizione della dinamica dell'evento, una volta sottoscritto e trasmesso all'impresa di assicurazione, assolve all'obbligo di denuncia cui si è fatto poc'anzi riferimento. Esso, inoltre, se firmato da parte di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, fa presumere – salva la prova contraria che deve essere fornita dell'impresa di assicurazione – che questo «si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso» (art. 143, comma 2, c.a.p.).

In caso di mancata presentazione della denuncia all'impresa di assicurazione nelle modalità descritte, troverà applicazione l'art. 1915 c.c. e, conseguentemente, l'assicurato, potrà perdere il diritto all'indennità (comma 1) o vedersene ridurre la misura da parte dell'assicuratore, in ragione del pregiudizio da quest'ultimo sofferto (comma 2), laddove abbia omesso di adempiere a tale obbligo, rispettivamente, con dolo o colpa.

Sulla Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2025 n. 81 è stato pubblicato il «Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (Obbligo di assicurazione) e Capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private» (già pubblicato sul Bollettino IVASS del 30 aprile 2025, Anno XIII n. 3/2025, p. 3), che è entrato in vigore il successivo 8 aprile e ha abrogato il previgente regolamento ISVAP del 6 febbraio 2008 n. 13 (in G.U. 15 febbraio 2008 n. 39).

Il provvedimento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate all'esercizio in Italia dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi (art. 3 reg. IVASS 2025 n. 56).

Il regolamento IVASS 2025 n. 56, rispetto al precedente, prevede che a scelta del conducente o del proprietario, la constatazione amichevole di incidente (CAI) possa essere compilata non solo su un documento cartaceo, ma anche informatico (art. 11, comma 2, reg. IVASS 2025 n. 56), in ossequio al principio di neutralità tecnologica, di cui vi è traccia anche nel disposto dell'art. 13, comma 2, del testo qui in rilievo, che impone all'assicuratore di consegnare, a scelta del contraente, il modulo di cui si discorre sia su supporto cartaceo, che su altro supporto durevole.

L'introduzione della CAI digitale contribuirà al processo di digitalizzazione dei documenti assicurativi ed anche ad una più tempestiva alimentazione sia della banca dati dei sinistri, che delle anagrafi dei testimoni e dei danneggiati, di cui all'art. 135 c.a.p., per «rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia» (comma 1).

Il nuovo documento obbligherà le imprese di assicurazione a predisporre idonee applicazioni informatiche che consentiranno ai loro clienti di assolvere l'obbligo di denuncia in modalità digitale, oggetto di specifica disciplina nell'art. 14 del regolamento 2025 n. 56.

Tale disposizione si preoccupa di garantire l'equivalenza funzionale tra la CAI redatta in modalità cartacea e quella prodotta in modalità informatica e di assicurare, così, che anche quest'ultima attesti la provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dai soggetti che l'hanno sottoscritta in forma digitale.

Per le imprese di assicurazione, come anticipato, la possibilità di fornire ai propri clienti il nuovo modulo di denuncia imporrà di mettere a disposizione dei contraenti e degli assicurati delle applicazioni informatiche sviluppate attraverso un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili ed accessibile via web per la compilazione del modulo e la sua trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 2, c.a.p. (art. 14, comma 1).

Appare opportuno rimarcare che apprezzabilmente il regolamento IVASS prescrive che l'adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia su documento informatico non autorizza in alcun modo la diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni di carattere commerciale, da parte dell'impresa di assicurazione (art. 14, comma 5).

Il nuovo documento dovrà anche essere sottoscritto con modalità di firma aventi i requisiti di sicurezza non inferiori a quelli posti per la firma elettronica avanzata dal regolamento eIDAS [*id est* reg. (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno, come modificato dal reg. (UE) n. 1183/2024], nonché dal codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005 n. 82) e dai relativi provvedimenti attuativi (art. 14, comma 2).

Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le assicurazioni potranno avvalersi di prestatori di servizi fiduciari nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella concernente la protezione dei dati personali (art. 14, comma

3) e dovranno, altresì, garantire al contraente e all'assicurato la possibilità di acquisire, su supporto durevole, copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso (art. 14, comma 4).

Per l'adempimento di tali obblighi il regolamento IVASS ha fissato un termine di dodici mesi, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore (art. 18, comma 2).

Le imprese di assicurazione si troveranno inizialmente a sostenere i costi legati alla realizzazione del nuovo sistema di denuncia ed alla gestione delle due differenti forme della CAI, ma successivamente potranno beneficiare di una riduzione dei costi legati all'archiviazione delle pratiche ed all'acquisto della carta, considerato che il modulo cartaceo di constatazione amichevole si compone di quattro fogli sovrapposti in copia carbone.

La CAI digitale permetterà, inoltre, una più sicura tracciatura di quanto in essa descritto attenuando, così, il rischio di frodi assicurative e potrà anche contribuire alla riduzione dei tempi di apertura e di gestione dei sinistri.

Nel prossimo futuro, quindi, le assicurazioni metteranno a disposizione dei loro clienti app accessibili da smartphone e tablet o consentiranno loro di accedere al proprio portale mediante computer per compilare la CAI e sottoscriverla ricorrendo a sistemi di autenticazione digitale come lo SPID o la CIE, corredandola, magari anche da un adeguato compendio di immagini relative al sinistro.

A tale ultimo proposito non può non rilevarsi che in un mondo ormai interconnesso, nel quale il fenomeno dell'*oversharing* è sempre più dilagante, il ricorso all'utilizzo d'immagini fotografiche scattate dai soggetti coinvolti in un incidente, potrebbe significativamente influire, aggravandolo, sull'adempimento dell'onore della prova su questi incombenti, come riconosciuto seppur del tutto incidentalmente, dalla Corte di Cassazione.

Quest'ultima, infatti, nel 2022 (Cass., sez. III, ordinanza, 5 ottobre 2022 n. 28924) ha mostrato di condividere nella sostanza quanto sostenuto dal Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1939/2020, nella quale tale giudice aveva affermato che «stante l'attuale tecnologia a disposizione delle parti in ogni momento, il tempo delle cause risarcitorie per sinistri stradali fatte solo con testimonianze è finito», giacché la loro reale dinamica può essere più ben agevolmente dedotta dai rilievi fotografici effettuati dai soggetti in essi coinvolti, che ritraggano la posizione statica dei mezzi dopo l'impatto, il loro stato, ed i danni da questi riportati.

DONATELLA BOCCHESE

***

Solo per nativi digitali (gli altri si arrangino): obbligo di check-in online – Nell'edizione digitale de «Il Mattino.it», è stata resa nota la nuova politica Ryanair sulle carte d'imbarco.